

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4458

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VEGAS, AZZOLLINI, BETTAMIO,
MANCA, MANFREDI, MUNGARI, PICCIONI, PORCARI, SELLA
di MONTELUCE, TERRACINI, TRAVAGLIA, VENTUCCI,
SCHIFANI, MAGGIORE, TOMASSINI, PERA, MINARDO,
COSTA, ASCIUTTI, TONIOLLI, GRECO, RIZZI, DE ANNA,
GERMANÀ, CONTESTABILE e FIRRARELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2000

—————

Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle
società per azioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma del diritto societario nella direzione del modello anglosassone di *public company* ha indirizzato il processo di privatizzazione delle grandi imprese verso la promozione dell'azionariato diffuso. Le imprese finora si sono rivolte soprattutto ai propri dipendenti proponendo sconti sull'acquisto di azioni.

Certamente oggi, al di là di vedere l'azionariato dei dipendenti quale «azionariato popolare» e quale strumento di conciliazione di presunti conflitti tra le aziende e i dipendenti, si profila l'esigenza della tutela del risparmio e l'incentivo del suo investimento. Per questo c'è la volontà di rafforzare i mezzi propri delle imprese e quindi una finalità di politica economica e non solo di politica sociale.

Per i dipendenti l'aspirazione all'apprensione dei risultati del proprio lavoro e alla partecipazione all'indirizzo dell'impresa soddisfa l'interesse individuale all'investimento in ciò che si conosce ed alla prospettiva del frutto.

Da parte delle aziende le finalità possono essere molteplici: da quella sicuramente comune di coinvolgere i dipendenti nella redditività dell'azienda e quindi stimolarli ad una maggiore produttività ed efficienza, a quella di accrescere il senso di appartenenza/*corporate consciousness* e di sostituire aumenti della retribuzione in denaro con la distribuzione di azioni. Una esperienza in via di progressivo consolidamento, anche in Italia, è quella dei piani di *stock-options* il cui modello di riferimento è quello anglo-americano. Il diritto di acquisto di azioni viene attribuito ai lavoratori a condizioni agevolate, legando tale beneficio a *performance* aziendali.

L'elemento unificante di alcune esperienze, in particolare ricordiamo ad esempio il caso Alitalia, consiste dunque nell'unire la proprietà azionaria dei dipendenti con l'introduzione di forme avanzate di democrazia industriale. Infatti, l'acquisto di azioni da parte dei dipendenti è stato vincolato al momento associativo, che non necessariamente deve essere quello sindacale, attraverso il quale i dipendenti-azionisti esprimono i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

Queste forme di partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori non sono valorizzate almeno nella parte in cui contribuiscono a rendere più democratico o partecipativo il sistema di relazioni industriali e più competitivo l'apparato industriale nazionale.

In paesi come l'Italia, dove la tutela degli interessi dei lavoratori è conseguita attraverso strumenti tradizionali di composizione del conflitto, la ricaduta in termini partecipativi dei programmi di retribuzione variabile e azionariato dei dipendenti appare assai contenuta e frammentaria.

Il problema è che oggi, nel nostro Paese, la partecipazione economica e finanziaria viene ancora vista come la parte di un processo dinamico di contrattazione e partecipazione. Spesso accade che la contrattazione collettiva assorba queste funzioni relegando in secondo piano gli aspetti partecipativi.

Da parte loro le organizzazioni sindacali non sono state in grado di promuovere l'associazione dei lavoratori azionisti, limitandosi a procedere in forme scoordinate e tradizionali non comprendendo o non volendo comprendere la realtà in mutamento.

L'azionariato dei dipendenti è vissuto, molto spesso, con un approccio culturale

che spesso ne lascia inespreso il potenziale democratico. In effetti la proprietà azionaria dei dipendenti è un'esperienza che deve essere accompagnata da una evoluzione democratica dell'impresa.

Gli strumenti di democrazia economica rispondono, senza dubbio, all'esigenza di alimentare il consenso all'interno dell'azienda e infatti possono essere introdotti unilateralmente dall'impresa. Il punto è che queste forme di partecipazione sono ancora viste nell'ambito della contrattazione e con ciò non si valorizza il vero scopo della partecipazione azionaria e, sicuramente, si viziano i risultati non più fedeli all'intenzione iniziale.

L'azionariato dei lavoratori ha un potenziale da esprimere: può essere la chiave di accesso alle decisioni della politica aziendale. Ancora, però, non è chiaro se gli attori sociali abbiano un effettivo interesse a percorrere questa strada.

Lo scopo di questo disegno di legge è quello di superare le attuali difficoltà legate alla materia dell'azionariato diffuso ed ai benefici in termini di sviluppo sia economico sia sociale che tale istituto può portare. Dare una base normativa solida e sicura su

cui poggiare questa forma di partecipazione legata al moderno sviluppo delle relazioni industriali o comunque alla dinamica del mondo delle imprese.

Il disegno di legge si compone di dieci articoli:

l'articolo 1 fissa lo scopo del disegno di legge tenendo conto delle disposizioni contenute nell'articolo 46 della Costituzione italiana;

l'articolo 2 regola l'offerta delle azioni da parte del datore di lavoro e uno sconto per il dipendente che acquista le azioni;

gli articoli 3 e 4 regolano il comportamento dei dipendenti azionisti, la costituzione di associazioni, le rappresentanze e le deleghe conferite a società fiduciarie;

l'articolo 5 si rivolge alle società di capitale che si impegnano a distribuire le azioni ai propri dipendenti agevolandole con defiscalizzazioni sul reddito di impresa;

l'articolo 6 esclude le associazioni di fatto firmatarie di contratti collettivi nazionali e decentrati alla partecipazione alle associazioni degli azionistidipendenti;

gli articoli 7 e 8 si occupano rispettivamente dell'attuazione del disegno di legge e della sua copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Scopo)

1. In attuazione all'articolo 46 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione dell'azienda, le società per azioni, quotate in borsa, possono offrire l'acquisto di azioni ai loro dipendenti ed ex dipendenti con le modalità disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

(Offerta)

1. Il datore di lavoro offre al dipendente ed all'ex dipendente l'acquisto delle azioni con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto alla quotazione ufficiale di borsa della media degli ultimi sei mesi.

2. Le azioni di cui alla presente legge sono sottoposte al medesimo regime delle azioni ordinarie, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 3.

(Caratteristiche)

1. Le azioni distribuite ai dipendenti ed ex dipendenti con le modalità, di cui all'articolo 2 non possono superare il 20 per cento del capitale sociale.

2. Gli azionisti possono costituirsi in associazione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Se l'associazione rappresenta almeno il 5 per cento dell'ammontare delle azioni distribuite può esercitare la raccolta delle deleghe di voto in deroga all'articolo 2372 del codice civile. Il mandato per l'esercizio del diritto di voto in assemblea può essere conferito per un periodo da uno a tre anni.

4. Alla rappresentanza di cui al comma 3 si applicano gli articoli 1703 e seguenti del codice civile.

Art. 4.

(Società fiduciarie)

1. Gli azionisti possono conferire deleghe alle associazioni di cui all'articolo 3 e possono intestare le proprie azioni a società fiduciarie, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni.

2. Le società fiduciarie esercitano in ciascuna assemblea il diritto di voto in conformità alle istruzioni che vengono loro impartite *ad hoc*, fermo restando la facoltà del fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti all'ordine del giorno.

Art. 5.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le società di capitale, che si impegnano a distribuire le azioni ai dipendenti o agli ex dipendenti, hanno diritto, all'atto della quotazione in borsa, a defiscalizzazioni sul reddito di impresa in misura non inferiore al 5 per cento del reddito complessivo.

2. I dividendi provenienti dalle azioni quotate in borsa o quotate al mercato ristretto non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con il regolamento attuativo, di cui all'arti-

colo 7 della presente legge, a determinarne lo sconto fiscale di cui al comma 2.

Art. 6.

(Esclusione)

1. Le associazioni di fatto, firmatarie di contratti collettivi nazionali e decentrati, non possono costituire associazioni e società fiduciarie di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 7.

(Attuazione)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo di concerto con i Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

